



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 76 del 30.11. 2007

Art. 01 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:
 - dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 02 - Campo di applicazione - Limiti – Esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie sia patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:
 - dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: « Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
 - dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante: «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 » e successive modificazioni;
 - dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337» e successive modificazioni;
 - dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante: «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale» e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni;
 - dai DD. Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» e successive modificazioni;
 - dall'art. 1, commi da 158 a 171, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 03 - Aliquote, tariffe e prezzi

1. L'istituzione e le modifiche ai regolamenti che disciplinano le singole entrate compete al Consiglio Comunale; parimenti lo stesso organo disciplina le agevolazioni.
2. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni della Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, se non diversamente disposto dalla normativa nazionale, ad esclusione dell'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili.
3. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione, le aliquote, tariffe e prezzi si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 04 – Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni s'intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 05 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
 - a) gestione associata con altri Enti Locali, ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 267/2000;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) affidamento mediante concessione all'Agenzia delle Entrate che gestisce il servizio nazionale della riscossione mediante la Società "Equitalia S.p.A";
 - e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 06 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "funzionario responsabile" di ciascun tributo, designato con deliberazione della Giunta Comunale. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario designato è responsabile:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
 - del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva.
4. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

Art. 07 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi, ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. Il responsabile adotta tutti i provvedimenti necessari, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché quella inerente alla liquidazione, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni.
3. I soggetti responsabili devono trasmettere al servizio finanziario copia dei documenti utilizzati per l'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità dell'Ente.
4. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva ed al contenzioso, fermo restando la competenza della Giunta Comunale e del Sindaco in ordine alla costituzione in giudizio.

Art. 08 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Devono **essere** ampiamente rese pubbliche le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso gli uffici competenti e presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico si devono fornire tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 09 - Attività di controllo delle entrate comunali

1. Gli uffici comunali competenti, sotto la supervisione del responsabile di ogni singola entrata provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo / accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.
5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria vengono adottati i principi statuiti dalla legge 07 agosto 1990, n. 241, nel rispetto delle specifiche norme vigenti per le diverse entrate.

Art. 10 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente, se non diversamente disposto dalla normativa nazionale, possono essere fatte a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Le spese di notifica sono applicate nei termini previsti dall'art. 2 del D.M. finanze 08 gennaio 2001. Le eventuali modifiche apportate al D.M. 05 gennaio 2001 sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali.

Art. 11 - Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo), il quale dovrà attenersi a quanto disposto dal precedente art. 7.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 12 - Interrelazioni tra l'Ufficio Tributi e gli uffici comunali

1. Fino all'attivazione del sistema informativo territoriale finalizzato alla creazione dell'anagrafe immobiliare per la gestione integrata del territorio e dei tributi, gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di:
 - potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione;
 - agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari.
2. E' garantito all'Ufficio Tributi l'accesso diretto alle banche dati di competenza dei singoli uffici.
3. L'Ufficio Tributi, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il dipendente inadempiente ne risponde in via amministrativa e disciplinare.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili.

Art. 13 - Accessi, ispezioni, verifiche

1. Nell'ambito delle attività di controllo l'Ufficio Tributi può effettuare sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria.
2. Gli accessi e le verifiche dovranno essere svolti da personale munito dei poteri di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 296/2006, dotato di apposito cartellino di riconoscimento e, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente motivati, avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile.

3. Nei casi in cui non vi è pregiudizio dei fatti e delle situazioni da verificare, il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione da inviare almeno cinque giorni prima presso il domicilio del contribuente.
4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente deve essere informato circa l'oggetto dell'ispezione, delle motivazioni e delle ragioni che ne sono alla base nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista.
5. Dei rilievi effettuati durante l'ispezione e delle osservazioni avanzate dal contribuente o dal professionista, si dà atto in un processo verbale di accertamento sottoscritto dall'accertatore e dal contribuente medesimo.
6. Successivamente alla conclusione delle operazioni di controllo ed al rilascio del verbale, il contribuente può, nei successivi 30 giorni, presentare osservazioni, rivolgere richieste o effettuare comunicazioni che saranno esaminate dall'Ufficio Tributi. Salvo casi urgenti, l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.

RISCOSSIONE

Art. 14 - Riscossione ordinaria

1. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie e non, privilegia forme che:
 - a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

Art. 15 - Rimessione in termini

1. I termini per i versamenti sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente è colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
2. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
 - a) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
 - b) qualora si verificano situazioni eccezionali (gravi calamità naturali) tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari.
3. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento, di cui al comma 2, viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Art. 16 - Omessi o tardivi pagamenti

1. L'ufficio competente deve contestare gli omessi o tardivi versamenti relativi ad entrate comunali di natura non tributaria, mediante comunicazione scritta, riportando tutte le indicazioni e gli elementi utili alla determinazione dell'ammontare del debito posto a carico del contribuente / utente.
2. Per le entrate di natura tributaria vanno considerate anche le specifiche disposizioni di legge dettate per ogni tributo.
3. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale.

Art. 17 - Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria e non tributaria, fatta comunque salva, qualora sia più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti comunali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e al D.Lgs. 28 gennaio 1988, n. 43, possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti secondo la seguente tabella:

da Euro	300,01	a Euro	1.500,00	Fino a un massimo di 02 rate mensili
da Euro	1.500,01	a Euro	3.000,00	Fino a un massimo di 04 rate mensili
da Euro	3.000,01	a Euro	10.000,00	Fino a un massimo di 06 rate mensili
da Euro	10.000,01	a Euro	20.000,00	Fino a un massimo di 08 rate mensili
da Euro	20.001,01	-----	In poi	Fino a un massimo di 12 rate mensili

2. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dai due precedenti commi, è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limiti:
- il contribuente / utente deve presentare apposita istanza prima dell'inizio delle procedure esecutive;
 - il debitore deve autocertificare di trovarsi in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria";
 - l'importo totale del debito deve essere superiore ad euro 300,00 (trecento);
 - la durata della dilazione o rateazione non deve superare i 12 mesi;
 - per importi pari o superiori ad euro 10.000,00 (diecimila/00) è necessaria la presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata;
 - inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - decadenza dal beneficio concesso nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite, anche di una sola rata;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale o, se più favorevole al debitore, nella misura prevista dalle leggi in materia.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziata la procedura esecutiva di riscossione coattiva o di recupero del credito, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al comma 3 del presente articolo, previo versamento pari al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune.
5. La dilazione o rateazione viene concessa dal responsabile designato per ogni singola entrata, in adesione alle disposizioni dettate dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento, che provvede con apposita propria determinazione.
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - l'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata;
 - il credito non può più essere rateizzato.
7. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
- qualora il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata ovvero dell'adesione all'accertamento;
 - qualora il contribuente abbia verso il Comune debiti, di qualsiasi natura, scaduti e non regolarizzati;
 - qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.

8. Restano ferme le specifiche disposizioni previste per:

- a) la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
- b) la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale (art. 48, comma 3, D.Lgs 546/1992).

Art. 18 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Art. 19 - Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 (residui attivi) e 228, c. 3 (riaccertamento dei residui attivi e passivi) del D.Lgs. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 20 - Arrotondamenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è **uguale** o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 21 - Compensazioni e accollo

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza.
2. La richiesta, che deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito, deve contenere le seguenti notizie:
 - l'ammontare dell'imposta a credito che si intende compensare;
 - i motivi che hanno originato il credito;
 - il debito che si vuole compensare.
3. La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 60 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.
4. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.
5. È consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal Comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

CONTENZIOSO – SANZIONI – AUTOTUTELA

Art. 22 - Contenzioso tributario.

1. Spetta al Sindaco, salvo diversa previsione di legge, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.
2. A tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
4. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

5. Con apposito provvedimento il Sindaco o il Funzionario delegato può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora emerga l'inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
- a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Art. 23 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18 dicembre 1997, che disciplinano il sistema sanzionatorio tributario.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione o maggiorazione per le entrate non tributarie, deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione o maggiorazione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni o maggiorazioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Le sanzioni tributarie sono determinate dal funzionario responsabile designato per ogni singolo tributo, all'interno della misura minima e massima prevista dalla legge.

Art. 24 - Autotutela

1. Il responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nella valutazione del procedimento il responsabile del servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - errore di persona o di soggetto passivo;
 - evidente errore logico;
 - errore sul presupposto del tributo;
 - doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

RIMBORSI – LIMITI DI RISCOSSIONE E RIMBORSO

Art. 25 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto d'ufficio se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche disposizioni di legge.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente.
5. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale.
6. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, provvede ad effettuare il rimborso. Entro lo stesso termine notifica al contribuente l'eventuale provvedimento di diniego, totale o parziale.

Art. 26 - Limiti minimi di riscossione e rimborso

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilito in € **03,00** (Tre) l'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle Pubbliche Amministrazioni a pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro così come previsto dall'art. 20.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Tutela dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Darfo Boario Terme. Il Titolare garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, nonché di tutti gli altri precetti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice privacy") e successive modifiche. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Il Titolare del trattamento garantisce la reperibilità dell'apposita informativa completa (ex Art. 13, D.Lgs. 196/2003) presso il sito internet del Comune di Darfo Boario Terme, all'indirizzo www.darfoboarioterme.net, ed anche presso l'Ufficio Tributi del Comune stesso.

Art. 28 - Norme finali

1. I regolamenti relativi a ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 76 del 30.11.2007, esecutiva il giorno 18.12.2007, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 19.12.2007 al 03.01.2008 ai sensi dell'art. 11 dello Statuto

Il Segretario Generale
f.to Dott. Renzo Basso Basset